

Allegato "B" al n. 12319 di Raccolta

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"COORDINAMENTO MISERICORDIE AREA EMPOLESE

VALDELSA VALDARNO ODV"

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE -SEDE

1. E' costituita l'associazione denominata "Coordinamento Misericordie Area Empolese Valdelsa Valdarno ODV" in seguito anche semplicemente "Coordinamento" tra gli associati alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia con sede nella Regione Toscana, province di Firenze e Pisa.

2. L'Associazione ha sede legale a Empoli (FI).

3. Il Coordinamento è articolazione decentrata della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di esecuzione confederale.

Art. 2 - FORMA GIURIDICA E DURATA

1. Il Coordinamento è costituito agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore di secondo livello, che sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione A)-Organizzazioni di Volontariato.

2. Il Coordinamento ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è apartitico ed ha strutture ed organizzazione democratiche.

3. In caso di scioglimento e/o estinzione, il patrimonio

del Coordinamento sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità e preferibilmente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che ne assumerà le funzioni, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4. Il Coordinamento è costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale a favore degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi associati; per il raggiungimento delle suddette finalità, meglio specificate negli articoli che seguono, opera mediante l'apporto determinante e prevalente dei volontari.

Art. 3 - SCOPI E FINALITA'

1. Il Coordinamento svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) rappresentanza e coordinamento delle associate nei confronti delle articolazioni regionali e nazionali del Movimento delle Misericordie e su delega delle associate anche in altre sedi;
- b) fornire servizi strumentali agli associati;
- c) supportare l'operatività delle attività istituzionali

e statutarie delle associate;

d) gestire attività e servizi su mandato o richiesta delle associate;

e) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. A questo fine, il Coordinamento esercita i seguenti compiti:

a) promuovere e valorizzare, in ambito locale, il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie;

b) tutelare i diritti e gli interessi degli Associati in sede territoriale, rappresentandoli nei confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche;

c) assistere gli Associati, se richiesto, nelle trattative con gli organi territoriali per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare;

d) se richiesto, stipulare accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto degli Associati del territorio o di alcuni di essi, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che essi intendano esercitare in forma congiunta;

3. Ha inoltre fra i propri scopi l'assistenza gestionale, amministrativa e finanziaria degli Associati; il coordinamento e l'assistenza dei suddetti nelle attività di soccorso, di aiuto ed assistenza sanitaria e socio sanitaria, di assistenza sociale, di aiuto agli individui ed alle famiglie, di protezione civile, di servizio civile regionale, di formazione, di difesa dell'ambiente e di solidarietà.

4. In questo contesto, il Coordinamento può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e che siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Le attività diverse sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI

STATUTARI

1. Il Coordinamento mira al raggiungimento dei propri scopi con l'apporto prevalente e gratuito dei volontari degli Associati aderenti.

2. Per il proprio funzionamento può avvalersi, nei limiti indicati dalla legge, di personale dipendente, collaboratori e professionisti.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi il Coordinamento si avvale, nel rispetto delle leggi, di qualsiasi

strumento utile; in via esemplificativa e non tassativa, può gestire direttamente o costituire e partecipare ad enti, anche svolgenti attività commerciale, purché con responsabilità limitata per i soci alla partecipazione sottoscritta, ed organismi locali; organizzare iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per diffondere ed affermare i principi contenuti nel presente statuto, anche mediante l'edizione di stampe.

4. Sempre in funzione del raggiungimento dei propri scopi e nel rispetto delle leggi di settore, il Coordinamento potrà, sempre con carattere esemplificativo e non esau-
stivo, compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, sti-
pulare contratti, accordi, convenzioni, sia con la Pub-
blica Amministrazione che con privati, partecipare ad al-
tre associazioni, enti aventi scopi simili e/o connessi
ai propri, sia direttamente che indirettamente; assumere
finanziamenti pubblici e privati; stipulare mutui; stipu-
lare e concedere fideiussioni ed ipoteche, anche a favore
di terzi; ottenere fidi bancari; accettare donazioni, le-
gati ed assumere la qualità di erede con beneficio di in-
ventario.

ART. 5 - ADESIONE DEGLI ASSOCIATI

1. I requisiti per far parte del Coordinamento sono:

a) essere una aderente alla Confederazione Nazionale del-
le Misericordie d'Italia ed alla Federazione Regionale,

laddove costituita;

b) avere sede legale nella Province di Firenze e Pisa.

2. La perdita di uno dei suddetti requisiti comporterà l'automatica esclusione della Misericordia dal Coordinamento.

3. I soggetti di cui al comma 1, presentano domanda di ammissione al Coordinamento, in maniera automatica, tramite l'adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, avendo in tal modo già manifestato la volontà di aderire al Movimento delle Misericordie e alle sue articolazioni territoriali. Il Coordinamento mantiene regolari contatti con la Confederazione Nazionale, tramite la Federazione se esistente, per avere conoscenza delle adesioni che interessano il Coordinamento.

4. Il Consiglio Direttivo del Coordinamento, dopo aver preso atto delle adesioni di cui sopra, ne delibera l'iscrizione nel libro degli associati. Tale iscrizione garantisce immediatamente tutti i diritti di partecipazione agli organi sociali, con relativo diritto di voto attivo e passivo.

Art. 6- APPARTENENZA E PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATA

1. L'appartenenza al Coordinamento impegna gli Associati al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni che sono prese dagli organi del Coordinamento.

2. La cessazione della qualifica di Associato non esonera

dall'obbligo di corrispondere i contributi associativi per l'anno sociale in corso, né abilita a chiedere la restituzione dei contributi già versati, e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio del Coordinamento.

3. Il Consiglio Direttivo del Coordinamento, nel compimento delle proprie funzioni, qualora rilevi che un proprio Associato mantiene comportamenti non conformi ai principi del Movimento o svolge attività in contrasto con i sopradetti principi segnala quest'ultimo, tramite la Federazione regionale se esistente, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Coordinamento è costituito da:
- a) denaro, beni mobili ed immobili che sono conferiti nel Coordinamento all'atto della costituzione e quelli che diverranno successivamente di sua proprietà;
 - b) sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi, pubblici e privati, ed associati.

Art. 8 - BILANCIO E PROVENTI

1. Le tipologie di entrata sono:
- a) contributi ordinari annuali degli Associati;
 - b) contributi straordinari, che potranno essere deliberati dall'Assemblea degli Associati in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti

quelle ordinarie di bilancio;

c) contributi privati, dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rimborsi derivanti da manifestazioni ed altre attività ed iniziative promosse dal Coordinamento, nel rispetto della vigente legislazione in tema di volontariato e di enti non-profit.

2. L'esercizio associativo corrisponde all'anno solare; esso inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

3. Entro il mese di aprile, il Consiglio Direttivo deve approvare il bilancio d'esercizio dell'anno precedente, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro il successivo mese di maggio.

Art. 9 - ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi del Coordinamento:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, quando nominato.

Art. 10 - GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

1. Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni e, comunque, fino

alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo degli organi.

2. Tutti i componenti gli organi sociali sono rieleggibili, senza limiti di mandato.

3. Il personale dipendente del Coordinamento, della Confederazione Nazionale, della Federazione Regionale, se esistente, e degli Associati, non può ricoprire alcuna carica elettiva.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea, che è l'organo sovrano, è composta dai legali rappresentanti degli Associati o da un confratello da questi designato a cui sia stata conferita delega in forma scritta.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento.

3. Ciascuna Associato dispone di un voto e può essere portatore di una sola delega.

4. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, comunque, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ritenga di convocarla in sede ordinaria e/o straordinaria.

5. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno un terzo degli Associati.

6. La convocazione avviene mediante invio, presso la sede

degli Associati, di apposita comunicazione tramite lettera raccomandata A/R, pec, fax o e-mail con avviso di lettura. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, con un preavviso di almeno quindici giorni.

7. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere espressa con un preavviso di almeno cinque giorni, ma sempre con le modalità previste dal comma precedente.

8. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone.

9. In sede ordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti; essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.

10. L'Assemblea in sede ordinaria è competente per:

- a) l'elezione degli organi sociali e l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, se necessario;
- b) la determinazione dell'indirizzo di gestione politica e patrimoniale, l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, se previsto;
- c) la determinazione dei contributi e/o delle quote associative annuali e straordinarie;

d) l'approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) tutte le altre competenze attribuite dalla legge e non specificamente esaminate dal presente Statuto.

11. In sede straordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita in presenza dei due terzi degli Associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso che debba deliberare in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio per cui è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati, ai sensi dell'art. 21 c.c.

12. L'Assemblea in sede straordinaria è competente per:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) la revoca dei componenti degli organi sociali;
- c) l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- d) lo scioglimento del Coordinamento, la nomina dei liquidatori e l'indicazione dei criteri di devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto dell'art. 2, comma 3, del presente statuto.

Art. 12 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito in numero di sei consiglieri oltre al Presidente del Coordinamento, che ne presiede le riunioni, ed

al Correttore zonale, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche.

3. Sono eleggibili i Governatori o Presidenti degli Associati, i membri del Magistrato o comunque confratelli o consorelle con delega espressa da parte dei legali rappresentanti delle singole Misericordie.

4. Qualora, durante il mandato, un consigliere cessi dalla sua funzione gli subentrerà il primo dei non eletti, che scadrà insieme a quelli in carica al momento della nomina.

5. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vice Presidente ed il Tesoriere; può nominare un Segretario/Direttore tecnico, anche come figura professionale esterna.

Art. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è organo di gestione del Coordinamento e si conforma alle direttive ricevute dall'Assemblea degli Associati.

2. Al medesimo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alle delibere dell'Assemblea degli Associati.

3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'iscrizione nel libro dei soci dei nuovi Associati e sulla loro cancellazione, ai sensi degli articoli 6 e 8 dello statuto e deferisce le eventuali questioni agli organi federali e confederali.

4. Predispone i regolamenti di attuazione del presente Statuto.

5. Sulla base delle direttive o del mandato ricevuto dall'Assemblea degli Associati, promuove la stipula di convenzioni e contratti con soggetti terzi, la costituzione e la partecipazione ad enti ed istituzioni prive di scopo di lucro.

6. Redige il bilancio d'esercizio, e le relazioni contabili.

7. Conferisce il mandato con o senza rappresentanza al Presidente del Coordinamento.

Art. 14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. La convocazione deve avvenire almeno tre giorni prima dell'adunanza tramite pec o e-mail e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

3. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere più breve ma con le modalità di cui al comma pre-

cedente e previo avviso telefonico.

4. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

5. Le delibere sono assunte a maggioranza; a parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Per il disbrigo di ogni necessaria incombenza o per la conduzione di incarichi, il Consiglio può conferire delega, ad uno dei suoi componenti.

Art. 15 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea, appositamente convocata per l'elezione degli organi sociali, e dura in carica quattro anni.

2. Il Presidente è il legale rappresentante del Coordinamento nei confronti dei terzi e può stare in giudizio previa delibera del Consiglio Direttivo.

3. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio, curando che vengano redatti regolari verbali e che venga data attuazione alle delibere assunte.

4. In esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, stipula e sottoscrive contratti e convenzioni oltre a qualsiasi altro atto che impegni il Coordinamento nei riguardi sia degli Associati che dei terzi.

4. In caso di suo impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Art. 16 - IL CORRETTORE

1. All'Ordinario Diocesano territorialmente competente o, nel caso di più Diocesi presenti nel territorio di competenza, a quella scelta dal Consiglio Direttivo, spetta la nomina del Correttore del Coordinamento, il quale assolve alle seguenti funzioni:

- a) cura che gli indirizzi generali si mantengano aderenti all'ispirazione cristiana;
- b) presiede alla formazione spirituale e valoriale degli appartenenti al Coordinamento e tiene i rapporti con gli Ordinari Diocesani ed i Correttori degli Associati;
- c) partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo può essere monocratico (composto da un singolo revisore) o collegiale (Collegio dei Sindaci Revisori), composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea, in conformità con lo Statuto. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. La carica di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altro incarico nel Coordinamen-

to.

3. l'Organo di Controllo dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo degli organi.

4. I compiti dell'Organo di Controllo sono quelli di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell'ente e sul concreto funzionamento di questo, esercita, inoltre, il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, con particolare riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017 (sulle attività di interesse generale e le attività di tipo diverso che possono essere svolte dagli ETS, sulla raccolta di fondi, l'assenza dello scopo di lucro e la devoluzione del patrimonio residuo di essi) e deve attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal decreto del Ministro della giustizia, come previsto dall'art. 14 sempre del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo, cioè deve contenere una relazione sui risultati di esso (comma 7°).

5. Quando siano superati per due esercizi consecutivi

due dei parametri previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, il Coordinamento nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Revisione, anche monocratico, a cui sono attribuiti anche i compiti e le funzioni di cui al comma 6 del sopra citato art. 30. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

6. Ai componenti dell'Organo di Revisione si applica l'articolo 2399 del codice civile; i componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2397, codice civile. Nel caso di Organo di Revisione collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

7. Al momento di inizio operatività dell'Organo di Revisione, l'Organo di Controllo cessa la propria attività.

8. L'Organo di Controllo, al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 5, può svolgere anche funzione di revisione legale dei conti.

Art. 18 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme previste dallo statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, a quelle della Federazione Regionale, se esistente, e a quelle generali del Codice del Terzo Settore e dell'ordinamento

civilistico italiano.

Art. 19 - NORMA TRANSITORIA

Le eventuali modifiche che si renderanno necessarie in seguito ad osservazioni e rilievi da parte degli organismi pubblici deputati al controllo del presente statuto saranno apportate direttamente dal Consiglio Direttivo.

Firmato: Marco Micheletti - Maria Bartoli - Bianchi Giuliana -

Alessandro Marconcini - Nicola Lungo - Mario Lupi - Chesi Massimiliano - Paolo Bruni - Salvatore Palazzo - Gabriella Calva-

ni - Paolo Bini - Luca Prosperi - Caiella Mauro - Marco Bitosi -

Alessandro Mancini - Stefano Santini - Maurizio Chinaglia

- Ciari Pier Luigi - Giovanni Cerbioni Notaio (segue il sigil-

lo).